

Assessorato alle Politiche per la Salute

Circolare 22/09/2004, n. 138

“Norme in materia di consegna delle ceneri di persona defunta”

Ai Comuni della Provincia di Trento

La legge 30 marzo 2001, n. 130, in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri, individua, con l'articolo 3, alcuni principi per la modifica del D.P.R. 285/1990, regolamento nazionale di polizia mortuaria.

Tale previsione non ha avuto seguito ed il motivo principale è legato al mutamento del Quadro istituzionale avvenuto con la modificazione del titolo V della Costituzione: che nello specifico ha fatto venir meno in gran misura la competenza statale ad emettere regolamenti.

Le soluzioni abbozzate a livello normativo sia in campo nazionale che in campo provinciale, abbisognano di tempi tecnici, che confliggono con le aspettative in un ambito in cui sono in gioco i sentimenti più profondi delle persone.

Peraltro il Consiglio di Stato, nel parere n. 2957/03 di data 29 ottobre 2003, reso nella sede di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha dato una lettura incisiva delle previsioni della legge 130 relative al profilo della consegna delle ceneri.

L'argomentazione fondamentale riguarda l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, che l'organo consultivo ritiene compiutamente regolata dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 3 della legge n. 130/2001.

La conclusione a cui il parere arriva è la seguente: *“... dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria”.*

Ritenendo convincenti le argomentazioni espresse nel parere, e non trascurando il rilievo etico, per cui agendo secondo tale indirizzo si può dare un contributo non secondario al rispetto della volontà del defunto, le cui ceneri vengono avvicinate alle persone care, è parere dello scrivente Assessorato che i Comuni siano legittimati, nell'attuale quadro normativo, a consegnare le ceneri di persona defunta ai familiari.

Per gli altri aspetti, in particolare per quanto riguarda la dispersione delle ceneri stesse, la disciplina vigente abbisogna invece di specificazioni normative che richiedono tempi ulteriori.

Vista la delicatezza del tema, si auspica che l'orientamento suggerito ottenga la disponibilità di codeste Amministrazioni.

Distinti saluti.

L'Assessore

REMO ANDREOLI